Versione anonimizzata

Traduzione C-298/24 - 1

Causa C-298/24 [Caraneux] i

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrenti:

LK

MF

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

Fatti specifici della presente causa C-298/24:

Le parti ricorrenti, madre e padre acquisito di due figli per i quali è stata disposta la revoca del beneficio dell'assegno familiare in applicazione degli articoli 269 e 270 del Code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese, come modificati dalla loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), vivono insieme in Belgio.

I <u>motivi vertenti sul diritto dell'Unione</u> sono identici nelle cause da C-297/24 a C-306/24.

Le questioni pregiudiziali sono identiche in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24.

i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I <u>motivi della decisione di rinvio</u> (intitolati «Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)») sono identici in tutte le cause da C-296/24 a C-307/24 ad eccezione del passaggio relativo alla sentenza impugnata che, nella presente causa C-298/24, è formulato come segue (pagine 6 e 7 della decisione di rinvio):

«Applicando tale criterio, per motivare la decisione di revoca dell'assegno familiare i giudici d'appello

- hanno sostenuto implicitamente, ma necessariamente, che le prove dell'esistenza di un'unione registrata tra il lavoratore frontaliero e la madre dei figli acquisiti e dell'esistenza di un domicilio comune tra il lavoratore frontaliero, la sua compagna e i figli, elementi questi considerati isolatamente o congiuntamente, non dimostravano il soddisfacimento della condizione,
- hanno considerato che i due genitori biologici disponevano dei mezzi per contribuire al mantenimento dei propri figli e vi contribuivano, posto che la madre svolgeva un'attività lavorativa e che il padre versava un assegno alimentare indicizzato dell'importo di EUR 175 per ciascun figlio, per concludere che «sono pertanto i genitori biologici a farsi carico interamente delle spese di mantenimento dei figli»,
- hanno dichiarato che la prova dei bonifici relativi a rette scolastiche, studi e attività sportive dei figli, al pagamento dell'affitto dell'abitazione familiare e al finanziamento dell'autovettura familiare non dimostravano sufficientemente che LK provvedeva al mantenimento dei figli, poiché non era comprovato che fosse solo lui ad alimentare il conto di addebito cointestato ai ricorrenti in cassazione».